



**Avvocati**

Butti Peres Zalin  
& Partners

**8 maggio 2026**

**IL 19 MAGGIO SCADE IL PERIODO  
TRANSITORIO PREVISTO DAL NUOVO  
ACCORDO STATO REGIONI SULLA  
FORMAZIONE: QUALI ADEMPIMENTI PER LE  
AZIENDE?**

**Luca Montemezzo - Ester Bonifacio**

Come noto, il nuovo Accordo Stato – Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 19 maggio 2025, prevedeva un periodo transitorio di adeguamento alle previsioni della nuova disciplina che sta ormai volgendo al termine.

### Quali sono, quindi, gli adempimenti a cui prestare attenzione?

- 1) «In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo»: **a partire dal 19 maggio 2026 non sarà più possibile frequentare i corsi erogati sulla base dei vecchi Accordi;**
- 2) «L'obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo»: **entro il 19 maggio 2026 dovrà essere concluso il corso di aggiornamento per i Preposti** che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data del 19 maggio 2025;
- 3) «Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, del presente accordo deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo»: **entro il 19 maggio 2026 dovrà essere concluso il nuovo corso previsto per i lavori in ambienti confinati;**
- 4) «I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo»: **entro il 19 maggio 2026 dovrà essere concluso il corso previsto per le nuove attrezzature di lavoro** (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti).

Le Aziende sono, quindi, **chiamate a verificare con sollecitudine la regolare conclusione di tutti tali corsi ed eventualmente a intervenire per adeguarsi.**

Resta, invece, ancora un altro anno di tempo per il completamento del corso di formazione previsto per il Datore di Lavoro.